
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BANCA SISTEMA S.P.A.

15 DICEMBRE 2023

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 – Finalità del Regolamento.....	3
ARTICOLO 2 – Ruolo e responsabilità degli Amministratori.....	3
CAPO II – FUNZIONI, COMPOSIZIONE E PROFILO QUALI- QUANTITATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
ARTICOLO 3 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	4
ARTICOLO 4 – Gli organi delegati	4
ARTICOLO 5 – Composizione e profilo quali-quantitativo del Consiglio di Amministrazione	5
ARTICOLO 6 – Requisiti degli Amministratori.....	6
ARTICOLO 7 - Limiti al cumulo di incarichi.....	7
ARTICOLO 8 – Interlocking.....	7
ARTICOLO 9 – Remunerazione degli Amministratori	7
ARTICOLO 10 – Formazione e piani di successione	8
CAPO III – RIUNIONI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ARTICOLO 11 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione	9
ARTICOLO 12 – Organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.....	10
ARTICOLO 13 – Segretario del Consiglio di Amministrazione	11
ARTICOLO 14 – Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate	12
ARTICOLO 15 – Trattamento delle informazioni societarie	12
ARTICOLO 16 – Rapporti con gli azionisti	12
CAPO IV – PRESIDENTE, AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E COMITATI 14	
ARTICOLO 17 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	14
ARTICOLO 18 – Amministratori Indipendenti.....	15
ARTICOLO 19 – Amministratori non esecutivi.....	16
ARTICOLO 20 – Comitati endo-consiliari	17
CAPO V – FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	18
ARTICOLO 21 – Flussi informativi	18
ARTICOLO 22 – Sistema di controlli interni e gestione dei rischi	18
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	19
ARTICOLO 23 – Aggiornamento del Regolamento	19

ALLEGATO 1 - Procedura di verifica dell'idoneità degli Amministratori

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (“**Banca Sistema**” o la “**Banca**”) (i) al fine di tenere conto delle previsioni in materia di assetto organizzativo e governo societario contenute nel D.Lgs. 385/1993 (il “**TUB**”), delle disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare della Banca d’Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV) (le “**Disposizioni di Vigilanza**”) e del Decreto 23 novembre 2020, n. 169 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (il “Decreto MEF”) e (ii) allo scopo di conformarsi ai principi sanciti dal Codice di Corporate Governance, predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate, promosso dalla Borsa Italiana (di seguito il “**Corporate Governance**”), al quale la Banca aderisce.
2. La Banca, in quanto banca quotata, rientra nella categoria delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, come definite dalle Disposizioni di Vigilanza (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I).
3. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari (tra le quali rivestono carattere preminente le Disposizioni di Vigilanza e il Codice di Corporate Governance) applicabili alla Banca nonché le previsioni statutarie.

ARTICOLO 2 – Ruolo e responsabilità degli Amministratori

1. Gli Amministratori agiscono in modo professionale, trasparente, con piena indipendenza di giudizio, nel rispetto dei principi di comportamento ed etici definiti dalla normativa di riferimento, nel Codice Etico della Banca e nel Codice di Corporate Governance.
2. Gli Amministratori devono essere consapevoli dei doveri e dei diritti inerenti alla carica, agire nell’interesse della sana e prudente gestione della Banca, nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, tenendo conto dell’obiettivo della creazione di valore nel lungo periodo.
3. Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle stime fornite dalla Banca, e del numero di cariche da essi ricoperte in altre società e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7.

CAPO II – FUNZIONI, COMPOSIZIONE E PROFILO QUALI-QUANTITATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 3 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri previsti dall'articolo 12 dello Statuto, dal Codice civile, dalle altre disposizioni di legge e regolamentari e dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempovigenti.

2. Nella sua qualità di organo con funzione di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo di carattere strategico della Banca e di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della Banca) e verifica nel continuo l'attuazione di tali indirizzi e la valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati e confrontando con cadenza periodica i risultati conseguiti con quelli programmati. Nella veste di organo con funzione di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione svolge gli altri compiti allo stesso inderogabilmente attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari e delle Disposizioni di Vigilanza, tempo per tempo vigenti.

3. In particolare, nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione i seguenti profili: i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi; ii) l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di partnership o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (Fintech); iii) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento; iv) gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali; v) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; vi) la definizione e corretta attuazione delle politiche di funding, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori/investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL).

4. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di organo con funzione di gestione, può svolgere anche compiti di gestione corrente nelle materie o per attività di sua competenza esclusiva o che non siano delegate al Comitato Esecutivo, se presente, o all'Amministratore Delegato. Al fine di assicurare la chiarezza delle attribuzioni e di evitare sovrapposizioni di poteri, la Banca adotta una regolamentazione interna che disciplina nel dettaglio le competenze degli organi e delle funzioni aziendali e flussi informativi fra gli organi e le funzioni aziendali.

ARTICOLO 4 – Gli organi delegati

1. Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel suo seno, un Comitato Esecutivo e/o un Amministratore Delegato (gli "**Organi Delegati**"). I poteri, la composizione e le modalità di funzionamento degli Organi Delegati sono disciplinati dagli articoli 13 e 14 dello Statuto nonché, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, dal rispettivo regolamento di funzionamento, ove adottato.

2. Nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire specifiche deleghe, per il compimento di determinati atti o negozi, a singoli Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio. Le deleghe sono attribuite in modo tale da non privare il Consiglio delle proprie prerogative. Il contenuto delle deleghe deve essere determinato in modo analitico, caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio, anche al fine di consentire al Consiglio l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

3. Gli Organi Delegati e gli Amministratori ai quali siano state conferite deleghe sono tenuti a fornire aggiornamenti circa gli atti compiuti e le attività svolte nell'esercizio delle proprie deleghe, ogni qualvolta richiesti dal Consiglio di Amministrazione e fermi restando gli obblighi di rendicontazione periodica degli Organi Delegati al Consiglio e al Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 12 e 16 dello Statuto.

ARTICOLO 5 – Composizione e profilo quali-quantitativo del Consiglio di Amministrazione

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Deve assicurare un adeguato grado di diversificazione - anche in termini di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale - diversificata in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato della dirigenza, tenere conto dei diversi interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

2. Sotto il profilo qualitativo, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 del TUB, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che nel Consiglio siano presenti soggetti che soddisfino le condizioni previste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

3. Al fine di assicurare che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti capaci di garantire che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto consultivo del Comitato per le Nomine: (i) svolge periodicamente un processo di autovalutazione, definendo le professionalità necessarie a realizzare questo risultato tenendo conto di criteri di diversità, anche di genere; (ii) esprime, almeno in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione. I risultati di tale analisi sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati possa tener conto di tali indicazioni.

4. La composizione del Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei relativi componenti è disciplinata dall'articolo 10 dello Statuto.

5. All'esito del processo di nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione (con il supporto consultivo del Comitato per le Nomine) verifica, in modo approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

6. Il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprime una propria valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Tale processo viene effettuato sulla base del “Regolamento interno di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione”, approvato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 6 – Requisiti degli Amministratori

1. Ai sensi dell’articolo 26 del TUB, i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della Banca. Gli Amministratori devono possedere ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.

2. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento all’unità superiore in caso di numero frazionario, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente nonché quelli previsti dal Codice di Corporate Governance.

3. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, fatta eccezione per il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui al comma 2 che precede, che non determina la decadenza dalla carica se i predetti requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori stabilito alla normativa pro tempore vigente.

4. Considerata l’importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa, non devono versare in situazioni che possano essere causa di sospensione dalla carica di Amministratore ai sensi di legge, non devono aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca o che, comunque, non appaiono compatibili con l’incarico di Amministratore di una banca o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale; i predetti profili formano oggetto di valutazione con il preventivo supporto del Comitato per le Nomine.

5. Conformemente alla normativa di settore, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine, procede ad un’accurata verifica circa la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità, correttezza e indipendenza, anche sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, rilasciata da ciascun Amministratore, redigendone un verbale analitico.

6. Il Consiglio di Amministrazione valuta altresì la sussistenza dei criteri di competenza, nei casi applicabili ai sensi del Decreto MEF, nonché l’indipendenza di giudizio dell’agire di ciascun Amministratore, alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questi comunicate e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto MEF.

7. Gli Amministratori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica intervenuta nelle informazioni rese nell’ambito delle dichiarazioni rese.

ARTICOLO 7 - Limiti al cumulo di incarichi

1. Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti di cumulo di incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, l'accettazione dell'incarico comporta una valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o di sindaco ricoperte in altre società, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. In previsione della nomina, la Banca assicura che la persona candidata alla carica di Amministratore sia a conoscenza del tempo che la stessa Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.
2. In particolare, ogni Amministratore non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. I candidati alla carica di Amministratore della Banca devono fornire tempestivamente al Consiglio la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti in altre società o enti di diversa natura, nonché le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale. Successivamente alla nomina gli Amministratori devono mantenere il Consiglio tempestivamente aggiornato sui propri incarichi, al fine di consentire al Consiglio stesso di verificare l'eventuale superamento dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, valuta se il tempo che ciascun Amministratore può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico e verifica annualmente le cariche di amministratore o di sindaco ricoperte dagli Amministratori in altre società o enti.

ARTICOLO 8 – Interlocking

1. Se un Amministratore è candidato a un incarico esecutivo in una società bancaria, assicurativa o finanziaria che sia in concorrenza con le attività della Banca e delle altre società del gruppo della Banca, prima di accettarlo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2390 c.c., fermo restando le norme di volta in volta vigenti in materia di interlocking (Art. 36 – commi 2-bis e 2 ter del D.L. "Salva Italia") in relazione al quale le verifiche saranno effettuate, tra l'altro, attraverso la compilazione di apposito questionario.

ARTICOLO 9 – Remunerazione degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, che può includere anche un gettone di partecipazione alle sedute consiliari e dei comitati endo-consiliari, nonché il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta.
2. La remunerazione del Presidente, del Vice-Presidente (se nominato), degli Amministratori Delegati, degli Amministratori cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo, se previsto, può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del Comitato per la Remunerazione, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall'Assemblea. La remunerazione del Presidente non può includere una componente variabile (*bonus*), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e della funzione di Direttore Generale, se nominato ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

ARTICOLO 10 – Formazione e piani di successione

1. La Banca adotta iniziative di formazione adeguate ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo.

2. In caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti nel Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione formalizza un piano volto ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo e del *top management* (a titolo d'esempio: Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.

CAPO III – RIUNIONI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia presso la sede legale della Banca sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri ovvero dal Collegio Sindacale o da ciascun Sindaco individualmente, e comunque sulla base di un calendario definito preventivamente entro la fine di ciascuno esercizio sociale. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno bimestrale.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun suo componente e ai Sindaci effettivi salvi i casi di urgenza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Nelle ipotesi in cui vi sia necessità di compiere un atto o di realizzare un'operazione a condizioni diverse da quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ne dà immediata e preventiva comunicazione al Presidente, fornendo informazioni sugli elementi su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, al fine di convocare, in via d'urgenza e compatibilmente con le tempistiche di realizzazione dell'operazione, una seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

5. Al fine di garantire un efficiente ed efficace svolgimento dei lavori consiliari, è raccomandata la partecipazione da parte degli Amministratori per l'intera durata della riunione. L'annuale definizione preventiva del calendario consiliare consente agli Amministratori di poter assicurare la propria presenza di persona a tutte le riunioni consiliari programmate. In caso di assenza a tre delle riunioni consiliari in programma nel calendario consiliare annuale, il Comitato per le Nomine valuterà le motivazioni addotte dall'Amministratore a giustificazione delle proprie assenze e riferirà prontamente al Consiglio di Amministrazione al quale l'Amministratore interessato fornirà le opportune rassicurazioni circa il proprio perdurante impegno a partecipare alle riunioni e ai lavori consiliari o, ove ciò non sia possibile, valuterà la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente o dell'Amministratore Delegato, possono essere chiamati ad assistervi responsabili di funzioni o strutture aziendali, ovvero qualsiasi altra persona che il Presidente o l'Amministratore Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione medesimo ritengano di invitare per supportare le analisi e le valutazioni relative a specifiche materie. Il segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

ARTICOLO 12 – Organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione

1. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è portata a conoscenza degli Amministratori e dei Sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare e il Presidente si adopera affinché ciò avvenga.

2. Di norma, la documentazione è messa a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci alla data di invio dell'avviso di convocazione e, in ogni caso, non oltre il secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per la riunione consiliare. Ferma restando in ogni caso la necessità di assicurare la corretta e completa informativa degli Amministratori e dei Sindaci circa gli argomenti oggetto di discussione, il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può, per motivate ragioni, autorizzare la messa a disposizione della documentazione anche oltre il secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per la riunione consiliare. Per gli argomenti all'ordine del giorno di natura strategica o straordinaria o di particolare complessità tecnica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Amministratore Delegato, può chiedere che la documentazione sia messa a disposizione degli Amministratori con maggiore anticipo e/o che siano organizzate, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, incontri tecnici, nella forma del gruppo di lavoro, con i responsabili delle competenti funzioni interne della Banca e/o, se del caso, con consulenti esterni.

3. Per ogni argomento posto all'ordine del giorno viene predisposta una nota illustrativa della proposta di deliberazione, che riporta una sintesi delle analisi e valutazione condotte in vista delle formulazione della proposta, ovvero una reportistica di dettaglio quando trattasi di dati economici/patrimoniali/statistici. Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, la stessa può essere utilmente corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa agli Amministratori.

4. Con cadenza almeno trimestrale, i responsabili delle Divisioni¹ riferiscono al Consiglio di Amministrazione fornendo, nell'ambito delle rispettive responsabilità e dei poteri delegati, aggiornamenti e dettagli informativi sul generale andamento del *business*, sulle principali operazioni o iniziative pianificate o eseguite e su tematiche organizzative e gestionali.

5. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e le rispettive note informative sono messe a disposizione degli Amministratori e del Collegio Sindacale attraverso apposita piattaforma *on line*, caratterizzata da elevati *standard* di segretezza e inaccessibilità a terzi non autorizzati, alla quale ogni Amministratore e Sindaco effettivo può accedere attraverso proprie credenziali fornite all'atto della nomina.

6. Il potere di proposta delle delibere consiliari è assegnato in via ordinaria all'Amministratore Delegato, qualora nominato; ciascun Amministratore può comunque formulare proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario (ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa). I verbali sono redatti riportando in maniera puntuale gli interventi dei partecipanti alla seduta, il dibattito intra-consiliare e i voti espressi da ciascun partecipante alla seduta. Tali verbali sono sottoposti alla successiva approvazione da parte del Consiglio; le deliberazioni prese devono intendersi immediatamente esecutive quando ne ricorrano i presupposti.

¹ Incluso il Direttore Generale della controllata Kruso Kapital S.p.A.

8. I verbali delle riunioni consiliari rimangono disponibili - unitamente ai relativi allegati e alla documentazione acquisita agli atti dei verbali stessi - per la consultazione a richiesta di ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci.

9. Per l'organizzazione dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione e della funzione Affari Societari della Banca, nonché, per loro tramite, delle diverse direzioni e funzioni della Banca alle quali possono essere indirizzate richieste di chiarimento sui documenti a supporto delle materie all'ordine del giorno.

10. Su incarico del Presidente, il Segretario del Consiglio assicura, a seguito di decisioni del Consiglio ovvero in adempimento a prescrizioni di Legge, gli specifici adempimenti amministrativi da parte delle competenti funzioni aziendali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comunicazioni alla Banca d'Italia, alla Consob, al Registro Imprese, alla Borsa Italiana nonché tutte quelle che si rendono necessarie in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. Parimenti, il Segretario del Consiglio assicura, dopo ogni seduta consiliare, tempestivi e adeguati flussi informativi rivolti alle strutture aziendali aventi per oggetto le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

12. Ogni Amministratore ha diritto di formulare proposte e proprie considerazioni nel corso del dibattito sui punti posti all'ordine del giorno e di chiedere che del suo voto contrario o della sua astensione, e delle relative motivazioni, sia dato atto nel verbale.

ARTICOLO 13 – Segretario del Consiglio di Amministrazione

1. Nel corso della prima seduta utile all'inizio di ogni mandato, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione che resta in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca dell'incarico.

2. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso di un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca avendo maturato, per almeno un triennio, esperienze in tale ambito o a esso assimilabili.

3. Il Segretario supporta l'attività del Presidente nell'organizzazione delle riunioni consiliari e nella relazione dell'intero Consiglio con le direzioni e funzioni aziendali. Fornisce, con il supporto delle competenti strutture aziendali e con imparzialità di giudizio, assistenza e consulenza all'organo di amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

4. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione verifica che i documenti relativi all'ordine del giorno delle sedute consiliari siano messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 12, punto 1, e, successivamente alla convocazione della seduta, tiene il Presidente del Consiglio di Amministrazione tempestivamente informato in merito al rispetto delle relative scadenze fornendo le motivazioni di eventuali ritardi.

ARTICOLO 14 – Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate

1. Gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, informandone prima della data dell'adunanza consiliare la Funzione Affari Societari ovvero il Consiglio, prima dell'apertura della discussione sui singoli punti dell'ordine del giorno interessati.
2. Le operazioni nelle quali un Amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 2391 del Codice Civile e alle operazioni poste in essere con parti correlate sono deliberate ed eseguite in modo trasparente, nel rispetto dell'articolo 53 del TUB, dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, dell'articolo 136 del TUB qualora applicabile, delle procedure in materia di Operazioni con parti correlate e conflitti di interesse e secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
3. Gli Amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del Codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

ARTICOLO 15 – Trattamento delle informazioni societarie

1. Gli Amministratori mantengono riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e rispettano la procedura adottata dalla Banca per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva apposite disposizioni finalizzate a disciplinare le procedure per il trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni privilegiate e per la tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

ARTICOLO 16 – Rapporti con gli azionisti

1. Il Consiglio di Amministrazione promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la società. Favorisce e facilita la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle assemblee e si adopera al fine di rendere agevole l'esercizio dei diritti degli Azionisti.
2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori. In particolare, il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.
3. Il Consiglio affida ad una o più specifiche funzioni aziendali il compito di gestire i rapporti con gli Azionisti.
4. Il Consiglio adotta una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi. Il Presidente assicura che il Consiglio di Amministrazione sia tempestivamente informato, entro la prima riunione utile e comunque con cadenza trimestrale, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.

5. In caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Banca o nella composizione della sua compagine sociale, il Consiglio valuta l'adeguatezza delle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze (es. quorum deliberativi, meccanismi di lista), formulando, se del caso, proposte all'Assemblea.

CAPO IV – PRESIDENTE, AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E COMITATI

ARTICOLO 17 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli amministratori delegati, ove nominati, e agli amministratori esecutivi e si pone quale interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati endo-consiliari. Al Presidente competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo Statuto.
2. Il Presidente riveste un ruolo di raccordo tra l'Amministratore Delegato e gli Amministratori non esecutivi e organizza i lavori del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle strutture aziendali, in modo da garantire un efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio.
3. Il Presidente, con il supporto del Segretario del Consiglio, assicura:
 - i) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
 - ii) che l'attività dei comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive sia coordinata con l'attività dell'organo di amministrazione;
 - iii) d'intesa con l'Amministratore Delegato, che i dirigenti della Banca e quelli delle società del Gruppo che ad essa fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia oggetto di trattazione nella seduta consiliare, intervengano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta di singoli Amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - iv) che tutti gli Amministratori e Sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della società stessa nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;
 - v) l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine.
4. Il Presidente fornisce, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, eventuali chiarimenti sulle materie iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, provenienti dagli altri Amministratori.
5. Il Presidente non ha un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Nel rispetto dei criteri di composizione dei comitati endo-consiliari previsti dalla normativa di settore, il Presidente offre la propria partecipazione in detti comitati in ragione delle proprie competenze ed esperienze professionali, può essere nominato componente di comitati endo-consiliare e può essere invitato a partecipare, anche in via permanente, alle sedute di comitati endo-consiliari.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Vice-Presidente, il quale avrà il potere, in caso di assenza o impedimento del Presidente, di presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Presidente può interloquire direttamente con i Responsabili delle funzioni aziendali.

ARTICOLO 18 – Amministratori Indipendenti

1. Almeno un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del Decreto MEF e all'art. 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Corporate Governance. Essi vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e ai comitati endo-consiliari ai quali partecipano e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà di tali organi.

2. Il Consiglio valuta, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza:

- a) dopo la nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente;
- b) con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori.

3. Dell'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio è data comunicazione al mercato, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

4. Il Presidente assicura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche.

5. Nel valutare l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, il Consiglio dà preminenza agli elementi di sostanza rispetto a quelli di natura formali.

6. Sono considerati indipendenti gli Amministratori non esecutivi per i quali non ricorre alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;
 - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
- b) è un partecipante nella banca (i.e. un azionista che detiene una partecipazione soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi del Titolo II, Capo III del TUB);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) componente del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera h) che precede, le seguenti situazioni incidono sul possesso del requisito di indipendenza dell'Amministratore: l'esistenza di una relazione di natura professionale, patrimoniale o finanziaria intercorsa nei due anni precedenti all'assunzione della carica con i soggetti ivi indicati che superi entrambi i seguenti parametri, legati alla durata e al valore economico della stessa: i) 1 anno di durata; ii) valore pari o superiore al 5% del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui l'Amministratore appartiene ovvero il 15% del reddito dell'Amministratore come persona fisica.

ARTICOLO 19 – Amministratori non esecutivi

1. Gli Amministratori non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità degli Amministratori non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca. La compagine degli Amministratori non esecutivi deve esprimere un'adeguata conoscenza delle attività bancarie, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

2. I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. I componenti non esecutivi devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

ARTICOLO 20 – Comitati endo-consiliari

1. Al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e di consultazione, che permetta al Consiglio una migliore valutazione di alcuni argomenti di sua competenza, il Consiglio istituisce al proprio interno i seguenti comitati (i "Comitati"), a struttura ristretta, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio nelle materie di propria competenza, in prevalenza costituiti da membri indipendenti, fermi restando i poteri decisionali non delegabili e le responsabilità del Consiglio medesimo:

- (i) Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità;
- (ii) Comitato per la Remunerazione;
- (iii) Comitato per le Nomine;
- (iv) Comitato Etico.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva, per ciascun Comitato e su proposta dello stesso, un proprio Regolamento di funzionamento.

3. Di ogni seduta di ciascun Comitato viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario della seduta. I verbali sono redatti riportando in maniera puntuale gli interventi dei partecipanti alla seduta, il dibattito e i voti espressi da ciascun partecipante alla seduta. Tali verbali sono sottoposti alla successiva approvazione da parte del rispettivo Comitato.

4. La Banca fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio.

CAPO V – FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ARTICOLO 21 – Flussi informativi

1. La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente a verificare la predisposizione nonché il regolare mantenimento nel tempo di un sistema di flussi informativi che sia adeguato, completo e tempestivo e che consenta di valorizzare i diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.
3. Un apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina le modalità, la periodicità, la forma ed i contenuti minimi dei flussi informativi che, su base regolare, devono essere inviati agli organi aziendali.

ARTICOLO 22 – Sistema di controlli interni e gestione dei rischi

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge un importante ruolo nell'ambito del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio della Banca.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Banca si avvale, in materia di rischi e sistema di controlli interni, del Comitato per il Controllo e Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità, composto in maggioranza da Amministratori Indipendenti, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità, valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Banca e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia, predisponendo un'apposita relazione semestrale.
4. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità, nonché sentito il Collegio Sindacale, nomina e revoca il responsabile della funzione di Internal Audit, definendone la remunerazione, ed approvandone il piano di attività ed assicura che le funzioni di controllo siano dotate delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.
5. Nel caso in cui l'organismo appositamente costituito con le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001, non coincida con l'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di nominare all'interno del richiamato organismo almeno un Amministratore non esecutivo e/o un componente dell'organo di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della Banca al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 – Aggiornamento del Regolamento

1. Almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione della relazione sul governo societario, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si confrontano sull'efficacia del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca: www.bancasistema.it.

ALLEGATO 1 al Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Procedura di verifica dell' idoneità degli Amministratori

Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2023 – Affari Societari

1. In occasione della candidatura alla carica di Amministratore, ogni candidato produce la seguente documentazione, depositata dall'azionista (o dall'insieme di azionisti) unitamente alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale (la "Lista"):

- a) copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;
- b) *curriculum vitae* (in italiano e inglese) contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- c) dichiarazioni di accettazione della candidatura (e eventuale nomina) e di attestazione (i) dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità e (ii) dell'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica;
- d) autocertificazione (in italiano e inglese) attestante il possesso dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza e comprensiva anche delle informazioni su cumulo incarichi, interlocking e altre situazioni di incompatibilità;
- e) dichiarazione (in italiano e inglese) sulla disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;
- f) dichiarazione (in italiano e inglese) relativa all'indipendenza di giudizio;
- g) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati (consenso privacy) firmato.

Ciascun candidato indica nella dichiarazione di accettazione della carica, anche, il numero di azioni della Banca detenute, direttamente o indirettamente.

I modelli relativi alle dichiarazioni e all'autocertificazione di cui ai punti c), d), e), f), e g) sono allegati al presente documento e sono resi disponibili sul sito web di Banca Sistema.

Il curriculum vitae degli Amministratori di nuova nomina fornisce informazioni dettagliate in merito alle esperienze e competenze professionali maturate dall'Amministratore, riconducendole espressamente alle prescrizioni degli art. 7, 8, 10 e 11 del D MEF 169/2020. Al fine di agevolare l'esame svolto dal Consiglio di Amministrazione, il curriculum vitae degli Amministratori di nuova nomina può contenere informazioni in merito a:

- sintetici riferimenti quali/quantitativi in merito alle mansioni svolte in concreto dall'esponente in ciascuna esperienza professionale, agli eventuali ruoli manageriali/di responsabilità/di coordinamento ricoperti, al contesto aziendale/professionale di riferimento;
- l'effettivo periodo di svolgimento di ciascuna esperienza;
- le competenze specialistiche maturate dall'esponente nel corso del proprio percorso professionale, accompagnate da una sintetica illustrazione delle esperienze professionali che ne hanno permesso lo sviluppo;
- elementi idonei a consentire una valutazione comparativa tra il contesto aziendale in cui si è maturata l'esperienza e quello di Banca Sistema.

In relazione alle candidature presentate mediante il deposito della Lista, la funzione Affari Societari valuta la completezza, sul piano formale, della documentazione pervenuta.

ALLEGATO 1 al Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Procedura di verifica dell'idoneità degli Amministratori

Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2023 – Affari Societari

2. **Successivamente alla nomina assembleare**, la funzione Affari Societari contatta gli Amministratori e raccoglie la documentazione per lo svolgimento da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del D.MEF 169/2020, delle verifiche sulla idoneità dei singoli componenti. In particolare, vengono raccolti, ove non già acquisita dalla Banca nell'ambito della documentazione presentata in sede di candidatura per la carica di Amministratore:

- a) copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;
- b) *curriculum vitae* (in italiano e inglese) contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura (e eventuale nomina) e di attestazione (i) dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità e (ii) dell'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica;
- d) autocertificazione (in italiano e inglese) **con firma autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale titolato** attestante il possesso dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza e comprensiva anche delle informazioni su cumulo incarichi, interlocking e altre situazioni di incompatibilità;
- e) dichiarazione (in italiano e inglese) sulla disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;
- f) dichiarazione (in italiano e inglese) relativa all'indipendenza di giudizio;
- g) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati (consenso privacy) firmato.
- h) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti (non anteriore a sei mesi);
- i) dichiarazione relativa agli incarichi ricoperti in altre società;
- j) dichiarazione relativa al divieto di interlocking;
- k) dichiarazione di elezione di domicilio presso la sede legale di Banca Sistema;
- l) dichiarazione ai fini della disciplina in materia di parti correlate e soggetti collegate;
- m) dichiarazione ai fini della disciplina in materia di internal dealing.

Ciascun candidato, nella dichiarazione di accettazione della carica, indica il numero di azioni della Banca detenute, direttamente o indirettamente.

I modelli relativi alle dichiarazioni e all'autocertificazione di cui ai punti h), i), j), e k) sono allegati al presente documento e sono resi disponibili sul sito web di Banca Sistema.

La funzione Affari Societari, ove richiesto, potrà fornire supporto agli Amministratori: (i) contattando il notaio per le autentiche di cui alla precedente lettera d) e (ii) richiedendo, tramite agenzia esterna, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Conformemente alle disposizioni del Provvedimento di Banca d'Italia del 5 maggio 2021, "*Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*" (il "Provvedimento"), in caso di cooptazione, la funzione Affari Societari provvederà a richiedere la documentazione sopra elencata anche al candidato Amministratore che la fornirà, di regola, con congruo anticipo rispetto alla riunione che procederà all'integrazione della compagine consiliare, in applicazione dell'art. 2386 cc.

In previsione della seduta consiliare convocata per la valutazione dei requisiti degli Amministratori nominati dall'Assemblea, la funzione Affari Societari procede altresì a raccogliere le seguenti informazioni relative a ciascun Amministratore:

- i. eventuali notizie rilevanti in World-Check (informazioni fornite dalla Direzione Compliance e Antiriciclaggio);
- ii. l'assenza di segnalazioni rilevanti in Centrale Rischi (informazioni fornite dalla funzione Vigilanza);
- iii. la posizione degli interessati risultante dal rispettivo dossier personale Cerved;
- iv. l'eventuale presenza di fatture emesse dagli interessati nei confronti della Banca, diverse da quelle relative alla carica di Amministratore (informazioni fornite dalla funzione Amministrazione);
- v. l'eventuale esistenza di rapporti di carattere bancario e finanziario intercorrenti tra gli interessati e la Banca (informazioni fornite dalla funzione Banking Services);

ALLEGATO 1 al Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Procedura di verifica dell'idoneità degli Amministratori

Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2023 – Affari Societari

- vi. l'eventuale titolarità da parte degli interessati di azioni della Banca (informazioni fornite dagli Amministratori e verificate consultando il Libro Soci).

La funzione Affari Societari, inoltre, fornisce agli Amministratori il Questionario di verifica dei requisiti predisposto dalla Banca d'Italia (allegato al presente documento) e ne raccoglie la versione compilata da ciascuno.

3. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità degli Amministratori nominati e, a tal fine, la funzione Affari Societari sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione:

- la documentazione di cui al precedente paragrafo 2., lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j);
- gli esiti dell'attività di raccolta delle informazioni relative al precedente punto 2., numeri i, ii, iii, iv., v., e vi.;
- il Questionario di verifica dei requisiti predisposto dalla Banca d'Italia debitamente compilato da ciascun Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione e, quindi, esamina le posizioni partitamente, per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile.

Nel caso di nomina Assembleare, il predetto esame viene svolto dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla nomina, ai sensi dell'art. 23 del D. MEF 169/2020 e dell'art. 1 del Provvedimento.

Il verbale consiliare relativo alle verifiche di idoneità, oltre a dare atto del processo di verifica svolto e della documentazione raccolta ed esaminata, formalizza in modo puntuale e analitico le considerazioni svolte ed evidenzia gli elementi informativi a supporto delle valutazioni espresse.

Nell'ambito della procedura di valutazione, il Consiglio di Amministrazione individua le eventuali carenze o criticità relative agli esponenti e definisce le misure di rimedio finalizzate ad assicurarne la rimozione o la sostanziale mitigazione. In particolare, in caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali a) la modifica degli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe e b) la definizione e attuazione di idonei piani di formazione.

Copia del verbale della riunione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal compimento della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. ai sensi dell'art. 1 del Provvedimento.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il/La sottoscritt_

nato/a a

il

residente in

codice fiscale

titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'"**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno [●] [●] 2024 alle ore [●], in unica convocazione, per discutere e deliberare su "[●]";
- il socio [●] intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; e
- in relazione a quanto precede, il socio [●] intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. [●] della Lista;

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina ad Amministratore della Banca con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il/la sottoscritto/a:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione. **[NOTA: solo per gli Amministratori Indipendenti]**

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Banca ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Il/La dichiarante

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Il/La dichiarante

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●] ([●]), il [●], residente in [●] ([●]), Via [●], n. [●], codice fiscale [●], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale [●] di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un [triennio] / [quinquennio]¹ attraverso l'esercizio di²:
 - a) attività di [●]
presso [●]
da [●] a [●]
 - b) attività di [●]
presso [●]
da [●] a [●]
 - c) attività di [●]
presso [●]
da [●] a [●]

¹ **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

DICHIARAZIONE

- d) attività di [•]
presso [•]
da [•] a [•]
- e) attività di [•]
presso [•]
da [•] a [•]

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti ³:

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo] ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁵;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

⁴ Requisito rilevante per i soli candidati al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto.

⁵ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

DICHIARAZIONE

[ovvero

di essere stato condannato con sentenza definitiva, senza beneficiare degli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

- *a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;*
- *alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;*
- *alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, senza beneficiare degli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.*

In tal caso, fornire dettagli _____

_____]

3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni

[ovvero

di essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, senza beneficiare degli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

In tal caso, fornire dettagli _____

_____]

4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF

[ovvero

di trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

In tal caso, fornire dettagli _____

_____]

5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:

- dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,

DICHIARAZIONE

[ovvero

di essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:

- *dalla precedente lettera b), numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;*
- *dalla precedente lettera b), numeri 2) e 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, senza beneficiare degli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.*

In tal caso, fornire dettagli _____

6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

[ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri⁶:

_____]

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-querter, 270-querter.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale

[ovvero

di essere stato condannato con _____ *a*

_____]

2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11

[ovvero

di essere stato condannato con _____ *a*

_____]

⁶ Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'Autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

DICHIARAZIONE

3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile

[ovvero

di essere stato condannato con sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per _____

_____]

4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento

[ovvero

di aver riportato sanzioni amministrative per _____

_____]

5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF

[ovvero

di essere sottoposto o di essere stato sottoposto a provvedimento _____

_____]

6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

[ovvero

di ricoprire/aver ricoperto l'incarico di _____ *presso*
_____ *attiva nel settore*

_____ *a cui è stata irrogata la sanzione di* _____.

Fornire eventuali ulteriori dettagli _____

_____]

7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate

[ovvero

di ricoprire/aver ricoperto l'incarico di _____ *presso*
_____ *attiva nel settore*

_____ *a cui è stata irrogata la sanzione di* _____.

Fornire eventuali ulteriori dettagli _____

_____ ;]

DICHIARAZIONE

8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi

[ovvero

di essere/essere stato soggetto a _____

_____];

9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento

[ovvero

di essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di _____
in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito del procedimento _____
_____];

10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.

[ovvero

di avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.; fornire eventuali ulteriori dettagli _____]

11. che *non* vi sono informazioni negative ⁷ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;

[ovvero

che dalla Centrale Rischi emergono le seguenti informazioni relative al/alla sottoscritto/a:

_____];

12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

[ovvero

di aver _____
_____].

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;

[ovvero

di _____].

⁷ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

DICHIARAZIONE

b) essere un partecipante nella Banca;

[ovvero

di _____.]

c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

[ovvero

di _____.]

d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

[ovvero

di _____.]

e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

[ovvero

di _____.]

f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;

[ovvero

di _____.]

g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;

[ovvero

di _____.]

h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

[ovvero

di _____.]

i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

[ovvero

di _____.]

- assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

[ovvero di _____.]

DICHIARAZIONE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* ricoprire alcun altro incarico e, quindi, di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto; *[ovvero]*
2. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)

[ovvero]

di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, e di impegnarsi quindi al rispetto di tali limiti e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento dei limiti stessi.]

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁸ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

⁸ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

DICHIARAZIONE

3. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁹

[ovvero

di essere, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella di [•] presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti e di impegnarsi quindi al rispetto di tale normativa e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano l'incompatibilità rispetto al ruolo di [•] presso la Banca.]

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni

[ovvero

di _____.]

2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni

[ovvero

di _____.]

3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)

[ovvero

di _____.]

4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

[ovvero

di _____.]

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

⁹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese** o i gruppi di imprese tra i quali **non** vi sono **rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di [●] della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) *curriculum vitae*;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio;
- d) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

Il/La dichiarante

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Il/La dichiarante

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il/La sottoscritt_

nato/a a

il

residente in

codice fiscale

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del [●] [●] 2024, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Consigliere di Amministrazione è stato quantificato dalla Banca in un minimo di [●] giorni;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di [●] giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno **[NOTA: vanno tenute in considerazione, oltre alle riunioni consiliari, anche quelle degli eventuali Comitati endoconsiliari, gli incontri extra consiliari e le ore per la formazione/aggiornamento e la preparazione delle riunioni]**.

Luogo e data

Il/La dichiarante

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Il/La dichiarante

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il/La sottoscritt_ _____

nato/a a _____

il _____

residente in _____

codice fiscale _____

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “**Banca**”), che sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del [●] [●] 2024, e all’eventuale nomina;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “**Decreto**”);
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un’unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 13¹ del Decreto;

¹ L’art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: “1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

[NOTA: in caso di risposta affermativa a una o più delle dichiarazioni di cui sopra, fornire corrispondentemente i relativi dettagli e motivazioni per cui si ritiene che la/e situazione/e non infici/no in concreto l'indipendenza di giudizio del/della dichiarante]

Luogo e data

Il/La dichiarante

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Il/La dichiarante

INFORMATIVA
COMPONENTI ORGANI SOCIALI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I.	Titolare e Responsabile della protezione dei dati (DPO).....	1
II.	Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.....	1
III.	Comunicazione dei dati.....	1
IV.	Diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e ss. GDPR.....	2
V.	Tempi di conservazione dei dati.....	2

I. Titolare e Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il "Titolare" del trattamento è Banca Sistema S.p.A., sede legale Largo Augusto, 1/a ang. via Verziere, 13 - 20122 Milano, il Responsabile al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al seguente punto IV è

Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano
Tel. +39 02 802801
Fax. +39 02 72093979
Indirizzo e-mail: compliance&antiriciclaggio@bancasistema.it

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: privacy@bancasistema.it

Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

II. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento è diretto esclusivamente a consentire a Banca Sistema l'espletamento delle attività conseguenti al conferimento della carica di componente

- del Consiglio di Amministrazione o dei suoi Comitati Interni;
- del Collegio Sindacale;
- dell'OdV o di qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Banca Sistema.

In particolare, il trattamento è relativo alle seguenti finalità:

- adempimenti di obblighi di legge, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie, ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo quali, ad esempio, la verifica dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e dell'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente;
 - gestione del contratto con la Banca e quindi la gestione amministrativa dei dati, comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili.
- Il conferimento dei Dati Individuali o, qualora dovuto, dei Dati dei Familiari, può essere:
- strettamente necessario all'assunzione della carica di componente (i) del Consiglio di Amministrazione o dei suoi Comitati Interni, (ii) del Collegio Sindacale, (iii) dell'OdV della Società stessa o di qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Banca Sistema;
 - obbligatorio in base a leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i Dati Personali nei casi di cui alle precedenti lettere, può comportare l'impossibilità per Banca Sistema e/o per qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Banca Sistema nella quale l'interessato ricopre una carica, di ottemperare agli adempimenti normativi relativi alla carica medesima.

Banca Sistema informa dunque Lei e i Suoi familiari del fatto che potranno essere oggetto di trattamento i dati personali dei suoi familiari, qualora necessari ai sensi della normativa nazionale o europea.

La preghiamo di presentare quest'informativa anche ai suoi familiari interessati, in modo che possano essere correttamente informati in merito al trattamento dei dati che li riguarda. Non è in ogni caso richiesto dalla legge il Suo o il loro consenso.

III. Comunicazione dei dati

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento necessita che i dati possano essere comunicati a determinati soggetti aventi la funzione di Responsabile, Incaricato o Titolare. Tali soggetti possono essere interni all'azienda, quali il personale o i collaboratori, oppure enti e società esterne. Infine, i dati potranno essere trasmessi e trattati in conformità alla legislazione vigente a soggetti stabiliti in Paesi siti all'interno dell'Unione Europea.

Le comunicazioni fatte alle società esterne sono svolte per le finalità illustrate (pertanto legate a finalità contrattuali o di obblighi legali) riguardanti i seguenti trattamenti:

- Gestione dei sistemi di allarme, eventuale erogazione di buoni pasto, formazione professionale, addestramento ecc.;
- Gestione contabile della posizione dell'interessato e delle forme di previdenza ed assistenza assicurative integrative;
- Adempimenti connessi al noleggio autovetture, fornitura di cellulari e carte telefoniche; abbonamenti o carte prepagate di società autostradali ecc.

I soggetti appartenenti alle categorie a cui possono essere comunicati i dati tratteranno tali informazioni in qualità di *autonomi Titolari* ovvero di *Responsabili* ai sensi della legge, nell'ambito del rapporto contrattuale esistente. Possono venire inoltre a conoscenza dei dati in qualità di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati; i lavoratori interinali; gli stagisti dei quali la Banca si avvale.

IV. Diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e ss. GDPR

In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento UE, in qualità di interessato, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- **diritto di accesso**, ovvero di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e informazioni circa il trattamento su di essi effettuato;
- **diritto di rettifica, anonimizzazione o cancellazione** dei dati nelle ipotesi di cui all'art.17 del Regolamento e compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte del Titolare;
- **diritto di revoca** del consenso prestato in precedenza in qualsiasi momento, ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- **diritto di limitazione** del trattamento nei casi in cui: 1) l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati; 2) il trattamento sia illecito e l'interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo; 3) i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4) l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **diritto alla portabilità** dei dati, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali che lo riguardano, e il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- **diritto di opposizione**, l'interessato ha il diritto opporsi, in ogni momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso, presentando l'opposizione al DPO. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di opposizione al marketing diretto**, l'interessato ha in particolare il diritto opporsi, in ogni momento, al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto fondato sul legittimo interesse del Titolare stesso, presentando l'opposizione al DPO. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali per la connessa finalità.
- **diritto a proporre un reclamo** al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i propri diritti non siano stati rispettati;
- ad ottenere, in caso di procedimento decisionale automatizzato, informazioni sulla logica del trattamento in questione, nonché a richiedere un intervento umano da parte del Titolare del trattamento, e a poter esprimere la propria opinione o contestare il trattamento stesso.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Per esercitare i citati diritti e comunicazione si può rivolgere a: Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto, 1/a ang. via Verziere, 13 - 20122 Milano (Tel. +39 02 802801, Fax. +39 02 72093979, e-mail: compliance&antiriciclaggio@bancasistema.it) ed al DPO (vedi punto I).

V. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali trattati da Banca Sistema sono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità specificate nelle informative per le diverse categorie di soggetti, dopodiché vengono cancellati seguendo le prescrizioni di legge.

In particolare, nel caso di cessazione del rapporto intercorrente tra Banca Sistema e l'amministratore, i dati personali verranno conservati a partire dalla data dell'evento ai fini di adempiere alle previsioni di legge in materia di conservazione delle scritture contabili, oltre le eventuali richieste di ulteriore conservazione per esigenze giudiziarie, verifiche fiscali o a motivo di adempimenti relativi alla normativa in materia di antiriciclaggio.